



CITTÀ DI MELISSANO
Provincia di Lecce

Prot. N° 8970
del 08/10/2016

Al Signor Presidente
della Regione Puglia Michele Emiliano
presidente.regione@pec.rupar.puglia.it

Ai Signori Capigruppo
del Consiglio Regionale della Puglia
zullo.ignazio@consiglio.puglia.it
zinni.sabino@consiglio.puglia.it
caroppo.andrea@consiglio.puglia.it
pellegrino.paolo@consiglio.puglia.it
trevisi.antonio@consiglio.puglia.it
deleonardis.giovanni@consiglio.puglia.it
borraccino.cosimo@consiglio.puglia.it
mazzarano.michele@consiglio.puglia.it
cera.napoleone@consiglio.puglia.it

Ai Signori Assessori Componenti la
Giunta Regionale della Puglia
capone.loredana@pec.consiglio.puglia.it
curcuruto.annamaria@pec.consiglio.puglia.it
nunziante.antonio@pec.consiglio.puglia.it
digioia.leonardo@pec.consiglio.puglia.it
giannini.giovanni@pec.consiglio.puglia.it
leo.sebastianogiuseppe@pec.consiglio.puglia.it
piemontese.raffaele@pec.consiglio.puglia.it
santorsola.domenico@pec.consiglio.puglia.it
negro.salvatore@pec.consiglio.puglia.it

Al Signor Presidente della Commissione
d'Inchiesta sui Consorzi di Bonifica
stea.giovanfrancesco@pec.consiglio.puglia.it

ESPOSTO

CON RICHIESTA D' IMMEDIATA SOSPENSIONE DI PAGAMENTO E RISPOSTA SCRITTA

OGGETTO: Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi, Esposto con richiesta di risposta scritta ed immediata sospensione delle ingiunzioni di pagamento notificate ai cittadini pugliesi per mancata riscossione del contributo di bonifica Terreni e Fabbricati 2014 ed opere irrigue 2012.

In rappresentanza, del Comune di Melissano, proprietario, altresì, di terreni e destinatario di ingiunzione fiscale notificata dalla SOGET Spa, con sede in Pescara, con pretesa di pagamento di inaccettabili contributi di bonifica, richiesti dal Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi, nonché nell'interesse di tutti i cittadini delle comunità comunali, proprietari di terreni agricoli, raggiunti, al pari della Amministrazione Comunale, da analoghe inaccettabili pretese ingiuntive.

In un recente articolo apparso sul “Quotidiano di Lecce” del 21 luglio 2016 si dà conto delle ripetute protesta, da parte dei Sindaci dei Comuni Salentini, di singoli cittadini, enti ed associazioni, avverso le pretese di contributi indiscriminatamente provenienti dall'emarginato Consorzio di Bonifica, e rivelatisi incomprensibili *ex omnibus*, “*soprattutto perché riferite a interventi di bonifica che, per gli operatori agricoli e per gli stessi Sindaci, ... il Consorzio non avrebbe mai eseguito...*”. In detto articolo si riporta, altresì, la dichiarazione dell'Assessore Regionale Di Gioia secondo cui “*nel Piano per il Sud sono stati previsti, solo per il corrente anno, ben 110 milioni di euro da destinare ai Consorzi per le opere di manutenzione e bonifica e che tutte le istanze di contestazioni raccolte dai Comuni sono assolutamente pervenute*”.....concludendo.....”*purtroppo però l'iter burocratico che porta all'emissione degli atti ingiuntivi è totalmente al di fuori dalla nostra competenza..*”.

Tali affermazioni inducono **notevole perplessità** rapportandosi ad una **non più tollerabile situazione di fatto, esistente nei territori dei Comuni, (tra cui quelli amministrati dagli scriventi) percorsi da obsolete e, spesso pregiudizievole, strutture dell'inagibile impianto consortile: l'attuale condizione dell'emarginato Consorzio è molto diversa da quella ipotizzata, dall'Assessorato Regionale, al cospetto dei Sindaci, intervenuti in Bari, nell'ultimo incontro dell'10.8.2015.**

In tale occasione -per quanto riferito sempre dal “Quotidiano” di Lecce dell'11.8.2016, è emersa solo l'intenzione di subordinare “*pilatescamente*” la soluzione delle controversie introdotte dalle anzidette inaccettabili pretese ingiuntive alle decisioni delle Commissioni Tributarie, con ovvia limitazione di detta sospensione solo a coloro che ad oggi hanno opposto dette ingiunzioni, e con automatico incremento della propensione al ricorso tributario degli altri cittadini raggiunti, da recenti ingiunzioni di pagamento sopraggiunte, nelle more.

Invero le ragioni di opposizione sono diverse in una situazione di fatto, divenuta ormai paradossale e non più procrastinabile: in particolare nel territorio amministrato dallo scrivente ed in quelli dei Comuni limitrofi, dopo la realizzazione della superstrada Lecce Gallipoli-Leuca, i canali irrigui realizzati oltre 70 anni fa, quale opera consortile, sono stati in più punti tagliati dalla rete (sovrapposta negli anni 80-90) di svincoli e raccordi viari, di detta superstrada; i monconi rimasti dall'originaria opera consortile, sono oggi totalmente scollegati dalla restante impianto di canalizzazione, sicchè non solo non ricevono alcun vantaggio ma sono sottoposti a ripetuta situazione di danno, in quanto non potendo raggiungere la foce, si trasformano in depositi e discariche di materiali di risulta, divenendo causa, e non rimedio, dell'inquinamento idrogeologico: invero in occasione di ogni minima precipitazione danno luogo ad acquitrini da cui tracima, oltre a copiosa alluvione, anche ingente quantità di rifiuti, non più trattiene da quanto resta dalla disgregata opera consortile oggi non più utilizzabile. I rari interventi manutentivi, richiesti quasi sempre con affidamento a ditte esterne al Consorzio, senza alcuna evidenza pubblica costituiscono, per più aspetti ragioni di perplessità, che hanno motivato la contestuale richiesta di accesso agli atti dell'obsoleta Struttura Consortile.

In data 25.08.2016, inoltre, a seguito dell'incontro tenutosi a Bari il 10.08.2016, si svolgeva presso l'Aula Consiliare del Comune di Melissano una adunanza pubblica, durante la quale si decideva di dare corso a tale esposto, al solo scopo di tutelare i propri cittadini e, dunque, per sollecitare le autorità interessate alla risoluzione dell'annosa questione riguardante la notifica delle ingiunzioni di pagamento, così come pervenute nei mesi scorsi e tutt'oggi per opere di bonifica di terreni e fabbricati 2014 e opere irrigue 2012.

Durante siffatto consesso è emerso che,
- con Delibera Commissariale 351/2015, veniva concesso con affidamento diretto alla SOGET Spa con sede in Pescara alla via Venezia n.49 la riscossione del contributo di bonifica codice 630 per l'anno 2014 (senza riferimento alcuno alla riscossione opere irrigue 2012 codice 0648);
- la Convenzione tra SOGET Spa ed il Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi al punto B. Servizio di Riscossione Coattiva paragrafo 1, Ingiunzione Fiscale... prevedeva che la SOGET Spa non desse

corso alla riscossione coattiva per le partite insolute, dopo la notifica del sollecito, di importo inferiore a 50 euro;

- che nella Delibera Commissariale 154/2016 – avente ad oggetto la rettifica ed integrazioni del programma annuale dei lavori pubblici dell'anno 2014 – in data 01.07.2016 veniva approvata una modifica del programma annuale del 2014, per ulteriori interventi con importo pari ad € 1.615.238,00.

PREMESSO CHE

- Il Consorzio di Bonifica " Ugento e Li Foggi " costituito con DPR 5.03.1958, a seguito di fusione dei Consorzi "Mammalie-Rotta-Capozza-Pali" costituito con DPR del 03.07.1957 e "Paduli Li Foggi" con DPR 30.7.1952 ed ampliato con DPR 13.03.1963, DPR 08.10.1969 e DPRP 27.01.1976 e con delibera della Giunta Regionale n. 4788 del 30.05.1980 ed il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo costituito con R.D. n. 1742 del 14.04.1927, successivamente ampliato nel 1971 con DPR n. 836 del 5 marzo e con Delibere della Giunta Regionale n. 4785 e n. 4788 del 30 maggio 1980, assumendo anche la competenza territoriale sull'ex Comprensorio di bonifica denominato "Agro Brindisino", sono Enti di Diritto Pubblico Economico.

- Esplicano funzioni e compiti che rivengono dal R.D. n. 215 del 1933 (Legge Serpieri), dall'art 862 del Codice civile e dalla legge regionale n. 54, emanata nel 1980. I Suddetti Consorzi svolgono una funzione pubblica con l'affidamento in concessione di opere ricadenti nel comprensorio, progettate e realizzate dagli stessi Enti, con finanziamenti regionali o statali. In particolare, provvedono alla tutela del territorio e delle acque, alla difesa del suolo, all'irrigazione nell'ambito del comprensorio classificato di bonifica, alla salvaguardia dell'ambiente naturale e a fornire adeguata assistenza tecnica e amministrativa ai consorziati.

- La competenza in tema di bonifica, prima statale, è stata oggetto di trasferimento nella potestà delle Regioni ad opera del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 1114 che ha trasferito alle Regioni a Statuto ordinario le funzioni riguardanti la bonifica integrale e montana, la classificazione e declassificazione dei comprensori di seconda categoria, e poi del DPR 24 Luglio 1977, n. 61615, che ha più massicciamente trasferito alle Regioni la gestione sistematica e programmatica del territorio e delle sue risorse.

- La prolifica produzione legislativa regionale, seguita al citato trasferimento della competenza sulla gestione del territorio dello Stato alle Regioni, ha indotto elementi di ulteriore novità, nel panorama dei contributi consortili.

- L'art. 16 della Legge Regionale n. 04 del 07/03/2003 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia dell'11 marzo 2003) ha dettato nuove disposizioni per il contenimento della spesa dei Consorzi di bonifica. In base a tale norma:

1. I Consorzi operanti nel territorio pugliese, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, dovevano operare variazioni al proprio bilancio, prevedendo l'abbattimento del 30% della spesa corrente e riducendo, proporzionalmente, gli oneri di contribuenza;

2. I Consorzi dovevano adottare gli atti necessari alla riorganizzazione delle proprie funzioni, operando la ricognizione delle unità lavorative, con una dettagliata relazione su compiti ed obiettivi delle stesse unità, singole ed operative, individuate;

3. Infine i Consorzi di bonifica, con in vigore un piano di contribuenza approvato in data antecedente al 1° gennaio 2000, erano obbligati a riformulare gli stessi, rapportando gli oneri agli effettivi benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica. Il piano doveva stabilire i parametri per la quantificazione dei benefici e determinare l'indice di contribuenza di ciascun immobile.

- In tal senso, peraltro, circa la correlazione diretta tra imposizione ed effettivi benefici, la normativa si è adeguata alla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite (sentenza n. 9493 del 23/09/1998) e Sez. Tributaria (sentenza n. 7240 del 12/05/2003).

- La riformulazione del piano di contribuenza doveva avvenire di concerto con i Comuni nel cui ambito ricadevano le opere, le strutture, i lavori di manutenzione del territorio e di regimazione delle acque.

- I Consorzi di bonifica erano tenuti a depositare gli ultimi tre bilanci consuntivi, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge e, se non vi avessero provveduto, la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore al ramo, doveva provvedere alla nomina di un Commissario ad acta per assicurarne l'adempimento.

La successiva ed IMPORTANTE Legge Regionale n. 19 del 25.08.2003, in particolare l'art. 15 aveva stabilito: -un incremento di stanziamento di €7 milioni e 500 mila, quale concorso regionale nella spesa consortile a copertura dei mancati introiti a seguito di quanto disposto dal successivo art.16; - l'erogazione di detto finanziamento, subordinata alla presentazione da parte dei Consorzi di Bonifica dei conti consuntivi relativi agli esercizi finanziari 2002 e precedenti; - l'obbligo di presentare entro il termine del 31.10.2003 i nuovi piani di contribuenza.

Si prevedeva altresì che “qualora non si fosse ottemperato a quanto sopra il Presidente della G.R. avrebbe dovuto disporre con proprio provvedimento e su proposta dell'Assessore all'Agricoltura lo scioglimento degli organi amministrativi e la nomina di un Commissario presso l'ente inadempiente” (art.15 quarto comma cit.). Nonché la restituzione da parte dei Consorzi di bonifica delle somme anticipate dalla Regione Puglia: ad avvenuta riscossione dei futuri nuovi ruoli, da emettere sulla base di piani di contribuenza approvati preventivamente e così come previsti dall'art 16 della l.r. n. 19/2003.

- Nell'immediatezza dello scadere del termine del 31.10.2003, per scongiurare che, dalla mancata presentazione del nuovo piano di contribuenza derivasse il “commissariamento” del Consorzio, si provvedeva a redigere un Piano di Classifica approvato dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n.8 del 30.10.2003 dalla G.R. Pugliese con delibera 821 del 3.6.2004 e dal Consiglio Regionale con delibera n.184 del 27.07.2004: veniva però subito dopo sospeso per determinazione dell'Assessore Regionale p.t., con connessa sospensione delle relative cartelle esattoriali, in costanza della generale sollevazione di protesta di tutti i Comuni esistenti nel perimetro del Consorzio.

- I deliberati preliminari, incorporati in detto “piano di classifica”, erano poi definitivamente demoliti dal TAR Puglia con sentenze dal n.2952 al n.2968 del 2005 tutte confermate dal C.d.S. –sentenze dal n.2038 al n.2052 del 2006.

- In tale degradato contesto veniva nominato con L.R. n.8/2005 –art.2 –un Commissario Strordinario per ogni singolo Consorzio, per la riformulazione dei Piani di Classifica compito che però rimaneva a lungo inattuato;

- sicchè con delibera n.1483 del 4.7.2011 la Regione in attuazione della nuova L.R. n.12 del 2011 art. 27 deliberava lo scioglimento degli organi dei Consorzi e la nomina di un nuovo COMMISSARIO UNICO, per tutti. Quest'ultimo rimaneva in carica, per effetto di ripetute proroghe annuali, fino al 3.9.2015 data nella quale rimetteva irrevocabilmente il mandato, dopo aver espletato, per il Consorzio Ugento Li Foggi, “gara ad evidenza pubblica” per la redazione di un nuovo Piano di Classifica che veniva, una volta acquisito, adottato in via provvisoria, quale presupposto per l'invio ai vecchi ex consorziati Enti e soggetti, pubblici e privati, degli “avvisi di sollecito di pagamento”, avventatamente inoltrati nonostante la “carenza di potere”, non potendo il Consorzio avvalersi della riscossione a mezzo ruolo, dei contributi per opere di bonifica di terreni e fabbricati, peraltro mai eseguiti nel perimetro del territorio 'Ente Ugento Li Foggi”.

- Per effetto, altresì, dell'art. 24 L.R. 37 del 01.08.2014 per l'ano 2014 i Consorzi di bonifica Commissariati sono stati autorizzati a sospendere la riscossione del tributo 630 relativo agli immobili urbani ricadenti nelle aree comunali ai sensi dell'art. 4 del dlgs 30 aprile 1992 n. 258.

- Il sudescritto irreversibile processo involutivo, *se ha caratterizzato l'intero territorio nazionale, ha raggiunto il massimo declino nel ns. territorio regionale, nel quale i 5 Consorzi di Bonifica Pugliesi non dispongono nemmeno di un loro Consiglio di Amministrazione, essendo oggi retti, cumulativamente, da un Commissario Straordinario di "nomina regionale", con funzioni di ordinaria amministrazione, se non para-liquidatorie.*

- Sicchè la Regione Puglia, in tale caotica situazione, ha nuovamente manifestato la sua incapacità decisionale, atteso che dopo l'incontro del 10.8.u.s., con i Sindaci dei Comuni Salentini, ha solo rimandato (e non revocato) il recupero coattivo dei contributi, riservandolo all'esito della decisione dei ricorsi di quanti, tra gli stessi, si sono rivolti (e si rivolgeranno) alle Commissioni Tributarie, provocando la generale propensione a ricorrere (in quanto la sospensione anzidetta riguarderà solo le ingiunzioni opposte e quindi i contribuenti-ricorrenti), ascrivendo poi apoditticamente il suo scorretto comportamento, alla Sua concessionaria alla riscossione (la SOGET Spa) per l'invio di ingiunzioni per somme inferiori ad €.50,00 in spreco ad espresso suo deliberato impositivo di detta condotta.

CONSIDERATO CHE

- ai sensi della art. 2 della LEGGE REGIONALE 21 giugno 2011, n. 12 "Norme Straordinarie per i Consorzi di bonifica *"Il piano di classifica degli immobili individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica, quali indicati all'articolo 3, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi ed i conseguenti indici per la determinazione dei contributi. Al piano di classifica è allegata una cartografia che definisce il perimetro di contribuenza, al cui interno sono compresi esclusivamente gli immobili che traggono beneficio dall'attività di bonifica"*.

- ai sensi dell'Art. 3 della stessa legge *"I proprietari di beni immobili, agricoli ed extra-agricoli, situati nel perimetro di contribuenza, che traggono un beneficio diretto e specifico, di cui all'articolo 4, dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica e delle spese di funzionamento del Consorzio, detratte le somme erogate dalla Regione e/o da altri Enti pubblici per la manutenzione anche straordinaria e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica"*;

- ai sensi dell'art. 3 LEGGE REGIONALE 13 marzo 2012, n. 4 *"Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica": "Il Piano di bonifica individua le linee di azione per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 e si coordina agli indirizzi programmatici regionali, ai piani urbanistici, ai piani di bacino e ai piani stralcio di bacino di cui al d.lgs. 152/2006 e s.m.i. 5. Per ciascun intervento il Piano di bonifica definisce il progetto di fattibilità, specificando la natura pubblica o privata dello stesso. 6. Il Piano di bonifica individua, altresì, le opere di competenza privata e stabilisce gli indirizzi per la loro esecuzione. 7. Il Piano di bonifica ha efficacia dispositiva in ordine alle azioni da realizzare e ha valore di indirizzo per quanto attiene alle azioni per la tutela del territorio, ai vincoli per la difesa dell'ambiente naturale e all'individuazione degli immobili da salvaguardare."*

- ai sensi dell'art. 18 LEGGE REGIONALE suddetta *"Per beneficio diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall'immobile a seguito dell'opera di bonifica. Il beneficio di bonifica può concernere un solo immobile o una pluralità di immobili e deve contribuire ad incrementare o conservarne il relativo valore;*

- ai sensi dell'art. 19 LEGGE REGIONALE suddetta *"Non sono assoggettati a contributo di bonifica per lo scolo delle acque gli immobili situati in aree urbane servite da pubblica fognatura, a condizione che le relative acque trovino recapito nel sistema scolante del comprensorio di bonifica esclusivamente attraverso le opere e gli impianti di depurazione, ovvero non siano sversate nel sistema scolante del comprensorio di bonifica. Il contributo per lo*

scolo delle acque reflue che trovano recapito nel sistema scolante di bonifica esclusivamente attraverso le opere e gli impianti di depurazione è a carico dei soggetti gestori del servizio idrico integrato".

RITENUTO CHE

- I Consorzi di bonifica sono Enti Pubblici Economici Non Commerciali con personalità giuridica pubblica. Tuttavia, l'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. n. 46/1999 sul riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, modificato dal D.L. n. 138/2002, stabilisce che **“si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici”**. Di qui i dubbi circa la legittimità di un eventuale emissione delle cartelle esattoriali.
- con Delibera Commissariale 351/2015 si dava incarico, con affidamento diretto alla Soget Spa con sede in Pescara alla via Venezia n.49 alla riscossione del contributo per opere di bonifica terreni e fabbricati codice 630 relativo all'esercizio anno 2014, senza riferimento alcuno alle opere irrigue 2012 codice 0648;
- i rapporti tra il Consorzio e la SOGET spa ed i rispettivi impegni venivano regolati da quanto riportato nella menzionata Comunicazione/Convenzione di cui n. prot. 21438/2015 in data 27/11/2015 espressamente approvati e parte integrante del deliberato commissariale anzidetto;
- nella suddetta Comunicazione n. prot. 21438 del 27.11.2015 si prevedeva al punto B Servizio di Riscossione Coattiva paragrafo 1 - INGIUZIONE FISCALE – che la Soget S.p.a. non avrebbe dato corso alla riscossione coattiva per le partite insolute, dopo la notifica del sollecito, per importi inferiori ad euro 50;
- con Delibera Commissariale 154/2016 – avente ad oggetto la rettifica ed integrazioni del programma annuale dei lavori pubblici dell'anno 2014 – in data 01 Luglio 2016 nella sede del Consorzio Arneo di Nardò, veniva approvata la modifica del programma annuale del 2014 per ulteriori interventi per un importo di € 1.615.238,00;
- nella Delibera sub detta, in analogia con quanto previsto dalle precedenti deliberazioni commissariali ed orientamenti esaminati per emissione ruoli anno 2014, veniva privilegiata su un importo totale pari ad euro 3.124.635,00, una quota pari al 55% per opere di bonifica e cioè Euro 1.718.549,00 ed una IMPORTANTE QUOTA di € 1.406.085,00 pari al 45% destinata, ancora una volta, a pseudo spese di funzionamento del Consorzio;
- con la Delibera sub detta in considerazione del finanziamento concesso dalla Regione ed anche in relazione al minore importo del ruolo emesso, si PRENDEVA A POSTERIORI UNA MODIFICA DEL PROGRAMMA ANNUALE 2014 nel cui specchietto si riportavano opere che "RESTANO DA ESEGUIRE COME DA PROGRAMMA" pari a € 45,28% e cioè € 1.086.618,00, quasi L'INTERA QUOTA DESTINATA A COPRIRE LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO;
- nella Delibera sub detta si riportavano, nello specchietto riassuntivo, NUOVI INTEREVENTI DA INSERIRE NEL PROGRAMMA 2014 pari al 22,03% euro 528.620,00;
- nella Delibera sub detta NON POSSONO ESSERE PREVISTI NUOVI INTERVENTI DA INSERIRE NEL PROGRAMMA 2014, atteso che ad un bilancio già consuntivato non possono essere apportate modifiche solo PER GIUSTIFICARE LA ESISTENZA IN VITA DI QUEL RUOLO 2014;
- L'elenco delle opere da realizzare con i proventi del ruolo 2014 definite "OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA" RIPORTA INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA che rientrano tra le spese di funzionamento dell'ENTE, non già e come è previsto per le Opere Pubbliche di Bonifica (Spese Straordinarie es Costruzioni di nuovi canali) tra le spese di INVESTIMENTO;

- nella Delibera sub detta, sussiste una **ILLEGITTIMITA' DI FONDO**: L'ENTRATA PREVISTA DALLA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO, RISULTA MAGGIORE DELLA SPESA, CIO' NON E' ASSOLUTAMENTE POSSIBILE, in barba a tutte le regole basilari di bilancio. QUINDI: IL RUOLO SE LEGITTIMAMENTE EMESSO, Doveva essere commisurato alle spese previste in bilancio ed impegnate alla fine dell'esercizio.

RITENUTO INOLTRE CHE

in merito alla legittimità del contributo dovuto ai Consorzi di Bonifica esiste ampia GIURISPRUDENZA e, a tal riguardo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti indirizzi e le seguenti massime giurisprudenziali:

- la prova dell'esistenza di un beneficio generico risulta irrilevante quale giustificazione della pretesa contributiva consortile (C. Cass. n.8960/96).

Infatti, la giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale (Sez. Un. n. 1501/1988; C. Cass. Sez. Un. n. 1396/1993; Sez. I n. 7754/1997; Sez. Un. n. 9493/1998 C. Cass. n.4337/2002), pur ammettendo la natura tributaria dei contributi, escludono del tutto la loro equiparabilità alle imposte (Corte Cost. n.26/1998). Secondo la citata giurisprudenza ***il fondamento dei contributi consortili non è insito nella generica capacità contributiva dei cittadini, costituente invece la base del prelievo fiscale a sostegno della spesa pubblica, ma scaturisce esclusivamente dal concreto beneficio conseguito dagli immobili in forza del servizio erogato dal Consorzio.***

Pertanto, ai fini della soggezione contributiva, ***non è sufficiente l'ubicazione degli immobili nel perimetro di contribuzione, ma occorre che gli stessi abbiano o possano potenzialmente conseguire un beneficio particolare dall'esecuzione delle opere di bonifica*** (C. Cass. 7511/1993).

Con la sentenza n. 9857/1996, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha definito il principio secondo cui, ***ai fini della contribuzione, gli immobili devono conseguire un vantaggio fondiario ossia un incremento di valore direttamente riconducibile alle opere di bonifica ed alla loro manutenzione che si traduce in una qualità del fondo*** (Comm Trib Reg Umbria n. 12/2015; n.67/2005, Comm. Trib. Reg. Campania n.71/2005, Comm. Trib Regionale Toscana n. 51/2005). ***Il vantaggio fondiario (C. Cass. n.4144/1996) può essere anche di tipo generale, quando riguarda un insieme rilevante di immobili ciascuno dei quali ricava un beneficio dall'opera consortile, ma non può essere generico, altrimenti si perderebbe l'inerenza al fondo beneficiato, la quale è assicurata soltanto dal carattere particolare (anche se ripetuto per una pluralità di fondi) del vantaggio stesso.*** Secondo la giurisprudenza dominante, ***ai fini della legittima imposizione contributiva, non assume rilevanza il beneficio complessivo derivato dall'esecuzione di tutte le opere di bonifica, né il miglioramento complessivo dell'igiene e dell'assetto territoriale. Mentre assume rilevanza la sussistenza di un rapporto causale tra le opere di bonifica e l'incremento di valore dell'immobile in relazione al quale il Consorzio pretende il contributo.***

Tutto ciò in un contesto nel quale la Corte Costituzionale, fin dalla sentenza **n.338 del 2008** ha **statuito esplicitamente che la Tariffa Consortile ha "natura di corrispettivo contrattuale"**- ed è **quindi connessa ad una prestazione che arricchisca direttamente l'obbligato- e ne è esclusa, in ogni caso, la riscossione mediante "ruolo coattivo"** atteso che detto "corrispettivo" può rappresentare solo una "quota parte di spesa" (di cui Consorzio ha l'onere della prova), che sia rimasta a carico del bilancio del Consorzio di Bonifica, **alla condizione essenziale che l'opera o la manutenzione straordinaria realmente eseguita, nel periodo di riferimento, abbia portato un beneficio di natura fondiaria, a vantaggio del consorziato, proprietario del fondo, tenuto a "contribuire in detta quota parte", in adempimento di un "onere reale" (e "non di obbligazione personale", come invece il pretensivo intimante lascerebbe intendere), strettamente connesso al beneficio nascente dal rapporto inscindibile tra l'opera e il fondo incrementato nel suo specifico valore.**

E', ormai, noto ed indiscusso il fatto che il contributo consortile ha natura non sinallagmatica, in quanto non sussiste alcun rapporto contrattuale tra le parti in forza del quale ciascuna possa pretendere dall'altra una prestazione avente carattere di corrispettivo. La natura del contributo è invece para – commutativa. Ciò comporta che, il contributo può essere legittimamente imposto soltanto quando, in forza dell'opera di bonifica, si sia prodotto quel particolare beneficio specifico e diretto, richiesto ex lege, che migliora la qualità ed incrementa il valore del terreno inserito nel comprensorio consortile (Comm Trib Prov Matera 304/2003).

Esistono sentenze come quella emessa dalla Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna n.72/2007 secondo cui, anche in particolari regioni ove l'intervento di bonifica è stato imponente, i Consorzi debbono, comunque, fornire la prova dell'utilità conseguita dai fondi per effetto dell'attività di bonifica, perché se è vero che alcuni di essi ne hanno tratto beneficio, può essere altrettanto vero che altri, per via della loro particolare ubicazione, non ne abbiano avuto beneficio alcuno.

Sin dall'anno 1984, la Suprema Corte con la sentenza n.877 pronunciata a Sezioni Unite, *ha affermato la necessità della prova del vantaggio in derivazione causale con l'opera di bonifica e che non è sufficiente la mera inclusione di un immobile nel territorio appartenente al comprensorio perché si possa presumere il beneficio in favore del contribuente, richiesto dall'art. 860 c.c. e dall'art. 10 del R.D.13.02.33, n. 215* (cfr inoltre C. Cass n. 2990/79, n. 19509/2004 e n.18415/2005, Comm. Trib. Reg. Lazio n. 57/2005). La stessa Corte Costituzionale con la sentenza n.66/1992, nel riferirsi proprio alla Regione Emilia Romagna, ha affermato che *“la classificazione dell'intero territorio regionale come area di bonifica non comporta di per sé una generalizzata sottoposizione del predetto territorio ai vincoli di bonifica e, inoltre, non pregiudica affatto il principio che tali vincoli siano imposti soltanto in dipendenza di un bisogno effettivo di riassetto del territorio considerato e che i contributi siano richiesti ai privati soltanto in ragione dei benefici da essi conseguiti per effetto delle opere di bonifica”*.

Alla luce di quanto sopra, la pretesa impositiva del Consorzio diviene illegittima (e pertanto contestabile dal contribuente nanti la Commissione Tributaria Provinciale competente) nel momento in cui quest'ultimo non riesca ad assolvere il proprio onere probatorio, consistente nella dimostrazione dell'esistenza del beneficio fondiario specifico e diretto in favore delle proprietà consorziate e della sua derivazione causale dall'attività consortile.

La situazione è pertanto divenuta paradossale e richiede soluzioni straordinarie (non ultima quella di scioglimento dei Consorzi, per impossibilità del raggiungimento dello scopo), che non possono esaurirsi in provvedimenti assistenziali che riguarderebbero più i dipendenti degli stessi che i soggetti imprenditori agricoli, realmente interessati, che non possono più soggiacere alla attuale oggettiva condizione pregiudizievole, che li vede sottoposti ad inaccettabile ogni richiesta di pagamento, del tutto indimostrate anche perché l'onere di provare, anche nel quantum, l'esistenza della pretesa contributiva ,è a carico e cura del singolo Consorzio di Bonifica, (ancorchè oggi rappresentato, in una agli altri, da Commissario Regionale di nomina regionale) e detta prova deve effettuarsi prima di procedere all'applicazione ed alla quantificazione del contributo (ex plurimis Cass. Sez. V n. 19509 del 29/09/2004)

Tale obbligo è stato eclatantemente violato, prima dell'invio delle emarginate ingiunzioni, né può dirsi assolto dalla generica *“clausola di stile”* contenuta nella delibera di G.R. n.1150 del 18.6.2013 che evoca indeterminabili criteri di ripartizione, tra i costi di semplice manutenzione delle (sempre minori) opere consortili, e le (sempre maggiori) spese di funzionamento del consorzio.

E' pertanto necessaria una decisione radicale di Codesta Spett.le Regione che non può più trascurare che a sensi del R.D. 215/33 (la c.d. legge Serpieri), il Consorzio di bonifica era costituito dai **proprietari di immobili, i cui beni ricevevano un beneficio** dall'attività del Consorzio e che da alcuni decenni, i Consorzi di Bonifica hanno finito col perdere, sia l'aspetto consociativo, che la

“funzione di autogoverno” che li caratterizzava ottant’anni fa, **avendo estromesso dalle decisioni fondamentali e strategiche i soggetti realmente interessati** (gli agricoltori e le imprese agricole).

Per detta ragione **la c.d. Riforma Bassanini** (rimasta, totalmente inattuata in ordine al riordino della funzione del governo del territorio), **ne aveva previsto il passaggio dalle Regioni ai Comuni.**

RICHIAMATI ALTRESI’

- la Sentenza della Corte di Cassazione n.2241 del 06.02.2015 *per la quale “in tema di contributi di bonifica, qualora l’ente impositore dimostri la comprensione dell’immobile nel «perimetro di contribuenza», e la relativa valutazione nell’ambito di un «piano di classifica», grava sul contribuente l’onere di contestare la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto; in mancanza, invece, di «perimetro di contribuenza », o in caso di mancata valutazione dell’immobile nel «piano di classifica», grava sul consorzio l’onere di provare la qualità, in capo al contribuente, di proprietario di immobile sito nel comprensorio e il conseguimento da parte del bene, a causa delle opere eseguite, di concreti benefici, irrilevante essendo il «catasto consortile », avente mere finalità repertoriali. Ne consegue che il consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l’onere di produrre in giudizio il «piano di classifica» se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell’esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo (per tutte, Cass. n. 654 – 12 Sez. Un. N. 11722/2010).*

«<Tale indirizzo - seguito da moltissime altre decisioni, muove dalla constatazione che il presupposto dell’obbligo di contribuzione, costituito, ai sensi degli art. 860 c.c. e 10 r.d. 13 febbraio 1933 n. 215, dal vantaggio diretto ed immediato per il fondo, deve ritenersi presunto in ragione dell’avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell’immobile nel perimetro di intervento consortile (v. ancora Cass. n. 4671/2012;n. 17066/2010 nonché, infine, Cass. n. 13176-14). Cosicché, quando la cartella esattoriale sia motivata con riferimento a un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, nessun onere probatorio aggiuntivo grava sul consorzio circa l’esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano dalle opere di bonifica, realizzandosi una presunzione iuris tantum di esistenza del beneficio, superabile dal contribuente mediante prova contraria”.

<<Tuttavia il presupposto di tale quadro di principi è dato dalla mancata specifica contestazione del piano di classifica. Contestazione che può afferire sia al merito della ripartizione, sia alla sua legittimità in ragione del tipo di opera eseguita. La contestazione specifica del piano, dinanzi al giudice tributario, serve non per disapplicare un atto presupposto (come qui erroneamente paventato dal Consorzio in sede di controricorso), ma per eliminare la rilevanza della presunzione di esistenza del beneficio, e consentire di procedere, quindi, secondo la normale ripartizione dell’onere della prova, all’accertamento dell’esistenza dei vantaggi fondiari – immediati e diretti - derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato posti all’interno del perimetro di contribuenza (v. Sez. unite 26009/2008, Cass. 17066/2010) dal ricorso emerge che il consorziato aveva fin dall’inizio eccepito giustappunto l’illegittimità del piano di classifica, sull’essenziale presupposto che esso non era stato preceduto dalla predisposizione di un piano generale di bonifica...E’ opportuno aggiungere che il piano di classifica può certamente evidenziare l’avvenuto compimento di opere non previamente definite dalle linee di intervento della bonifica generale, le quali si siano rese necessarie per la salvaguardia del miglioramento fondiario. E in tal senso il piano di classifica può supplire alla mancata previsione delle medesime opere nel piano generale di bonifica. Tuttavia, in questo caso, è onere del consorzio fornire la prova, oltre che, ovviamente, della effettività delle opere eseguite, soprattutto del vantaggio diretto e specifico che da tali opere sia derivato per il fondo del consorziato.>>

RILEVATO

- Che i piani di classifica ed i relativi allegati concorrono a delimitare un Perimetro di Contribuenza che coincide, pressochè indiscriminatamente, con l'intera estensione territoriale del comprensori di bonifica e non individua con precisione le aree soggette al tributo in quanto interessate dall'attività di bonifica, circostanza per la quale si ha motivo di ritenere che detti piani non rispecchino fedelmente il criterio della "effettività del beneficio" normativamente imposto. Tale considerazione appare vieppiù fondata ove si considerino i piani di classifica di altre regioni d'Italia, ove nell'ambito territoriale di pertinenza risultano evidenziate le aree escluse dal perimetro di contribuenza, le aree interessate solo relativamente ai terreni, le aree dei centri urbani per i quali, immobile per immobile, si verifica l'allacciamento alla rete fognaria;

- Che, ancora, i Piani di Contribuenza, lungi dall'essere stati **individuati di concerto** (vale a dire, "unitamente") con i Comuni, hanno, di fatto, avuto quale unico autore "Agriconsulting S.r.l." e ciò in virtù della determinazione commissariale che, attraverso l'assegnazione di un termine ristrettissimo a fronte della complessità delle indagini indispensabili per valutare la bontà del Piano, hanno "creato" una fattispecie di "silenzio assenso" non prevista normativamente ma introdotta attraverso il richiamo, in analogia, della previsione di cui all'art. 16, c° 5, L.R. 20/2001.

- che tale anzidetta disposizione, relativa all'approvazione dei P.U.E. (Piani Urbanistici Esecutivi destinati a dare applicazione ai P.U.G.), costituisce parte di una previsione normativa complessa ("Norme generali di governo e uso del territorio") in cui l'Ente Locale, impegnato nella pianificazione urbanistica, avvia un procedimento amministrativo cui concorrono, in una dialettica di confronto, controlli e con un garantistico sistema di pubblicità, la Regione ed i cittadini interessati.

- che nella fattispecie in esame, dunque, non si potevano ravvisare né i presupposti per un'analogia *legis* né quelli per un'analogia *iuris* e l'operato del Commissario, che si pone come impropria operazione ermeneutica, dissimula, in realtà, un'erronea operazione di superamento di una lacuna legislativa (mancata previsione dei termini da assegnare ai Comuni ed ai contribuenti interessati per la proposizione di osservazioni) attraverso un provvedimento solo formalmente amministrativo ma in sostanza "normativo", che non può, peraltro, valere a superare l'illegittima unilaterale predisposizione di Piani di Contribuenza per i quali la Legge Regionale n.4/2003 imponeva la "concertazione" con i Comuni interessati.

TUTTO CIO' PREMESSO, RITENUTO E CONSIDERATO

Posto che

- le Amministrazioni istanti, chiamate, altresì, a destinare risorse pubbliche al pagamento di richieste contro legge, ritiene inaccettabile l'iter burocratico (che peraltro l'Assessore al ramo ha dichiarato al di fuori della competenza), sicchè, per comprendere l'esistenza dei fatti costitutivi delle pretese di pagamento, hanno richiesto un "accesso agli atti" del Consorzio, che si invia contestualmente.

- le stesse pertanto ritengono, alla stregua di quanto innanzi esposto, l'inesistenza del potere di agire con l'impugnata ingiunzione fiscale, sia da parte del Consorzio di Bonifica, che della Concessionaria SOGET, potere che, alla luce della legislazione vigente, sembrerebbe derivare solo da alcuni deliberati regionali, palesemente inopportuni ed illegittimi, e di cui con il presente atto si chiede espressamente la revoca, nell'attesa di una risposta alla richiesta di "accesso agli atti del Consorzio" contestualmente avanzata.

- sono, dopo almeno 20 anni, maturi i tempi per l'attuazione della c.d. Riforma Bassanini, con definitivo scioglimento dei consorzi e passaggio della gestione dei territori comunali ai singoli Comuni di appartenenza;

- è, invero, inaccettabile che, nell'attuale momento storico di crisi endemica e di elevatissima disoccupazione, anzichè programmare un piano strategico di aiuti al settore agricolo, per la sua ristrutturazione e rilancio (quale imprescindibile risorsa regionale in una all'impresa turistica), **si preferisca non solo disperdere ingenti risorse pubbliche**, per mantenere vetuste ed elefantache strutture consortili, (sopravvissute fino ad oggi solo per la mancata attuazione della c.d. Riforma Bassanini che prevedeva il passaggio ai Comuni della gestione del territorio) e che hanno continuato

fin qui ad essere amministrata con gestioni anomale e senza alcuna tangibile utilità agricola riscontrabile sul territorio, **ma si continui altresì a pretendere, proprio dal ceto degli agricoltori, e tra questi anche dai soggetti più deboli della società, da decenni lasciati in balia di sé stessi, e già onerati dalla fiscalità generale ordinaria, incomprensibili “riparti di spesa”** con conseguente aggravio della loro condizione di sofferenza e disagio economico;

- a seguito dell'incontro del 10.08.2016 tenutosi a Bari, nessun provvedimento formale è stato emanato dalla Regione Puglia, così come al contrario concordato in quella sede;

SI CHIEDE

Al Signor Presidente della Regione Puglia Dott. Michele Emiliano
Al Signor Presidente della Commissione di Inchiesta sui Consorzi della Regione Puglia,
Ai Signori Assessori Componenti la Giunta della Regione Puglia,
Ai Signori Capigruppo del Consiglio Regionale della Regione Puglia

1) di **DISPORRE IMMEDIATAMENTE** la sospensione delle ingiunzioni di pagamento per la riscossione del contributo di bonifica per terreni e fabbricati codice 630 ed opere irrigue codice 648, per quanto illogica, illegittima ed immotivata riscossione di pagamento e per tutte le cause sub esposte in narrativa;

2) DI **VERIFICARE** se l'incarico del Commissario Straordinario alla SOGET S.p.a. sia avvenuto legittimamente e nel rispetto delle procedure di gara, così come previste dalla legge;

3) DI **VERIFICARE** se la SO.G.E.T. S.P.A., alla luce di quanto sub esposto, sia stata legittimamente autorizzata alla riscossione coattiva per le partite insolte, dopo la notifica del sollecito, per un importo inferiore ad € 50;

4) DI **VERIFICARE** se la SO.G.E.T. S.P.A. sia autorizzata alla riscossione coattiva per le partite insolte relativamente alle opere irrigue codice 0648;

5) DI **VERIFICARE** se la delibera n. 154/2016 relativa all'integrazione del programma annuale dei lavori pubblici dell'anno 2014, sia legittima o meramente giustificativa della esistenza in vita del ruolo 2014 senza una vera titolarità giuridica;

ULTERIORMENTE

- se ritengano necessario un approfondimento istruttorio al fine di verificare la piena legittimità della costituzione dei Consorzi e del contributo da essi imposto;
- se, anche sulla base del quadro giuridico, normativo e giurisprudenziale sopra descritto e viste le implicazioni economiche per l'Ente e/o per i cittadini della contribuzione prevista, ritengano pienamente legittimi la Costituzione del Consorzio Ugento/Li Foggia e del Contributo richiesto;
- se il Commissario Straordinario dott. Stanco contemporaneamente alla comunicazione della determinazione non revocabile di rimettere il mandato, aveva competenza e potere di inoltrare gli avvisi di sollecito di pagamento ai consorziati;
- se i Consorzi di Bonifica, in quanto Enti Pubblici Economici non Commerciali, siano autorizzati all'emissione di eventuali cartelle esattoriali, nella specie per il tramite della Società Agriconsulting e del Concessionario SOGET S.p.a.;
- se l'odierno Commissario Straordinario di un ente pubblico economico non commerciale in regime di *prorogatio* sia autorizzato all'emissione di eventuali cartelle esattoriali;
- quali azioni intendano adottare, anche all'esito delle verifiche e degli accertamenti necessari, per evadere le richieste ed i quesiti di cui ai punti precedenti.

SI RICHIEDE RISPOSTA SCRITTA ED URGENTE, NONCHE' DEFINITIVA PRONUNCIA SULLA VICENDA.

Il Sindaco

F.to Avv. Alessandro Conte